



CITTÀ DI ARICCIA

Città Metropolitana di Roma Capitale

ORDINANZA

ORDINANZA n° 47 del 29/03/2019

OGGETTO: DISCIPLINA TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE NELLE VIE DEL CENTRO STORICO PER LAVORI SOSTITUZIONE CONDOTTA IDRICA IN CORSO GARIBALDI - I TRATTO – PROROGA EFFICACIA ORDINANZE NN. 15- 16 E 18 – FINO AL GIORNO 08/04/2019 - PARZIALE MODIFICA E INTEGRAZIONE

IL DIRIGENTE DELL'AREA III POLIZIA LOCALE

Viste e richiamate le Ordinanze n.15 del 14/02/2019, n. 16 del 19/02/2019 e n. 18 del 21/02/2018 con le quali è stata disciplinata la temporanea circolazione stradale nelle vie del centro storico per il periodo 18 febbraio – 29 marzo 2019, a seguito dei lavori di sostituzione condotta idrica in Corso Garibaldi – I tratto;

Preso atto della nota trasmessa all'Area II di questo Ente dall'impresa IDRICA ROMA NORD S.C.A R.L., esecutrice dei lavori di sostituzione condotta idrica in Corso Garibaldi, in data 21/03/2019 ed assunta al protocollo dell'Ente al n. 9179 in pari data, con la quale è stata comunicata la posticipazione del fine lavori afferente il primo tratto, compreso tra Piazza Repubblica e Via Indipendenza, al giorno 8 aprile 2019 nonché la possibilità di ripristinare l'ordinaria preesistente circolazione veicolare nella Via del Parco;

Ritenuto pertanto di dover provvedere alla proroga dell'efficacia delle Ordinanze n. 15/10, 16/19 e n. 18/19 fino al giorno 8 aprile 2019, ad eccezione di quanto ordinato e disposto per la circolazione stradale in Via del Parco, che con il presente provvedimento viene revocato e contestualmente ripristinata la circolazione stradale preesistente;

Considerato che, con l'attuazione di dette modiche, restano salve ed impregiudicate la tutela delle condizioni di sicurezza stradale e la tutela della pubblica incolumità, poste a fondamento delle Ordinanze richiamate;

Visto l'art. 107 del D.L.vo 267 del 18.08.2000;

Visto il D.L.vo n 285 del 30.04.92 "Codice della Strada";

Visto il Regolamento per l'esecuzione del citato Codice della Strada approvato con D.P.R. 16.12.92 n. 495;

ORDINA

1. E' prorogata l'efficacia delle Ordinanze n. 15/19, n. 16/19 e n. 18/19 fino alle ore 20:00 del giorno 8 aprile 2019;
2. E' revocata la disciplina temporanea della circolazione stradale in Via del Parco, di cui al punto 15 dell'Ordinanza n.15 del 14/02/2019;
3. E' ripristinata la circolazione stradale preesistente in Via del Parco;

4. Che nel periodo di validità dell'ordinanza, la stessa produca i propri effetti, in merito alla regolazione della viabilità e della sosta, solo dal momento in cui è esposta la segnaletica temporanea di cantiere e fino al ripristino della normale segnaletica permanente;

DISPONE

- a) **Che la ditta esecutrice dei lavori provveda**, mediante personale qualificato, a portare a conoscenza del pubblico la presente Ordinanza mediante l'apposizione dei prescritti segnali stradali (art.5 comma 3 e art. 21 del CDS). In particolare per l'istituzione del divieto di sosta, i segnali dovranno essere posti in opera con un preavviso di h. 48;
- b) **Che la ditta esecutrice provveda** alla messa in opera ed alla conservazione in loco di tutta la segnaletica di cantiere, verticale e orizzontale, prevista dal vigente CDS e relativo Regolamento di Esecuzione nonché dal D.M. del 10.07.2002, ivi compresa quella di preavviso e del percorso alternativo al tratto di strada interessato dal cantiere, da collocarsi esclusivamente in base al presente provvedimento e occultando la segnaletica permanente esistente in contrasto con esso provvedimento, tenendo conto che, copia del presente atto deve essere apposta in modo ben visibile sulla testata del cantiere. Al termine del cantiere l'Autorizzato provveda a ripristinare la segnaletica preesistente, verticale e/o orizzontale, eventualmente danneggiata durante l'esecuzione dei lavori;
- c) **Che le lavorazioni** vengano effettuate con modalità che garantiscano sempre idonei passaggi in sicurezza per i pedoni;
- d) **Che la presente Ordinanza** sia consegnata direttamente alla Ditta esecutrice dei lavori con l'intesa che la stessa rimarrà l'unica responsabile in sede civile e penale di ogni pregiudizio e danno che dovesse derivarne agli utenti della strada ed all'Ente proprietario della strada stessa per effetto dei lavori autorizzati;
- e) **Che la presente Ordinanza** sia pubblicata nell'Albo Pretorio, nella sezione Provvedimenti Dirigenti della Amministrazione Trasparente e sul sito istituzionale dell'Ente;
- f) **Che la presente Ordinanza** sia trasmessa a:
1. Numero Unico 112
 2. Centrale Operativa ARES 118 Provincia di Roma;
 3. Vigili del Fuoco;
 4. Stazione Carabinieri di Ariccia;
 5. Commissariato di P.S. di Albano Laziale;
 6. Polizia Stradale di Albano Laziale;
 7. Responsabile Area II^ Comunale- Servizio Manutenzione;
 8. Protezione Civile di Ariccia
 9. Associazione Volontariato Protezione Civile La Fenice 2010;
 10. A.S.A. Servizio Raccolta rifiuti urbani
 11. Impresa Idrica Roma Nord S.c s r.l.- licenze.idricaromanord@pec.it
 12. ACEA ATO2 SPA – Direttore lavori – pietro.pugliese@aceaspa.it
 13. Al titolare dello stallo di sosta riservato a categoria disabile n. 137/17
 14. Al titolare dello stallo di sosta riservato a categoria disabile n. 130/18
 15. Segreteria per la raccolta;
 16. Sindaco

COMUNICA

•che è fatto obbligo a chiunque spetti, di osservare o fare osservare i contenuti della presente Ordinanza, avvertendo che i trasgressori saranno sottoposti alla sanzione prevista dalla Legge, così come chi viola i contenuti del D.Lgs. n. 285 del 30/04/1992 e del D.P.R. n. 495 del 16/12/1992 e successive modifiche ed integrazioni sarà perseguito dalle sanzioni in essi previsti;

•che ai sensi dell'art. 3, comma 4, L. 241/90, contro il presente provvedimento è ammesso ricorso entro giorni 60 dalla data di pubblicazione al TAR del Lazio.

In alternativa può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni dalla stessa data, ai sensi dell'art. 9 del DPR 1199/1971.

In relazione all'art. 37, comma 3 del D.L.vo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni, può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse all' apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del Regolamento emanato con D.P.R. n. 495/1992.

• Ai sensi dell'art. 8 della Legge 241/60, il responsabile del procedimento è il Vice Comandante della Polizia Locale, Ten. Filippo Alera.

Il Dirigente
Fortini Claudio / Arubapec S.p.a.
Atto Sottoscritto Digitalmente